



# COMUNE DI BORGETTO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## *REGOLAMENTO COMUNALE*

Prevenzione e lotta al randagismo -  
Detenzione dei cani nel territorio comunale.

---

Approvato in data 08 Marzo 2017 con deliberazione n 7 del Commissario Straordinario nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del Consiglio comunale con Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 562/gab del 09/06/2016

# **INDICE**

**FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

**ART.1- DEFINIZIONE E NORME DI RIFERIMENTO**

**ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.**

**ART. 3 ANAGRAFE CANINA**

**ART. 4 LOTTA AL RANDAGISMO E SEGNALAZIONE DI RITROVAMENTO**

**ART. 5 RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI**

**ART. 6 MUSERUOLA E GUINZAGLIO**

**ART. 7 DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI**

**ART. 8 DIVIETI**

**ART. 9 CENSIMENTO E DEFINIZIONE DEI CANI PERICOLOSI**

**ART. 10 PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DI CANI**

**ART. 11 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA` PER I CANI  
ISCRITTI NEL REGISTRO**

**ART. 12 VIGILANZA**

**ART. 13 SANZIONI**

**ART. 14 RIMANDO AD ALTRE NORME.**

**ART. 15 ENTRATA IN VIGORE**

## **FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

La Legge Regionale n.15 del 03 luglio 2000 all'art.1 stabilisce che *"la Regione siciliana .. promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono la Regione, le provincie, i comuni singoli o associati, le aziende unita sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste."*

Il verificarsi e il proliferarsi di abbandoni e nascite di cuccioli randagi e al fine di tutelare il benessere della popolazione canina nonché a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, queste condizioni hanno indotto gli Amministratori locali a dotarsi di un Regolamento che promuove la tutela delle condizioni di vita dell'animale nonché a porre un freno al dilagare del fenomeno del randagismo;

Esso si applica a chiunque custodisce, detenga o accetti di occuparsi di un cane che si trova, dimori, anche temporaneamente o in transito nel territorio del Comune Borgetto

## **ART.1- DEFINIZIONE E NORME DI RIFERIMENTO**

1. Il Comune di Borgetto promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'A.S.P. – PA Unità Operativa Veterinaria di Partinico, Associazioni di volontariato animaliste e in convenzione con Canili autorizzati per la gestione e protezione degli animali randagi;
2. Normative di riferimento:
  - Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R 31 Marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
  - Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt.17, 18 ed art.24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art.38 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
  - Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Normative relative alla protezione degli animali da compagnia.
  - La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
  - La Legge 14 Agosto 1991, n.281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
  - La Legge Regionale 3 Luglio 2000, n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione.
  - Il Decreto presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n.7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della L.R. n.15/2000"
  - L'Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".

## **ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.**

1. Le norme e del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Il Comune è tenuto a vigilare che la popolazione canina esistente sul territorio comunale, sia registrata all' anagrafe canina presso l' A.S.P. PA - Unità Operativa Veterinaria di Partinico che né cura la microchippatura ai fini dell'identificazione;
3. Il Sindaco è responsabile delle procedure di cui al punto 2 e le esercita tramite il servizio di Polizia Municipale;
4. Per accompagnatore si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica.
5. Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

### **ART. 3 ANAGRAFE CANINA**

1. Tutti i cani appartenenti a proprietari residenti nella Regione Sicilia devono essere iscritti all'anagrafe canina, presso l'area di sanità pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale, entro e non oltre i centottanta giorni dalla loro nascita, mentre tutti i cani provenienti da altre Regioni, i cui proprietari siano residenti nella Regione Sicilia devono essere registrati entro e non oltre i novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale; All'atto dell'iscrizione viene rilasciata. specifica scheda anagrafica del cane, che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, a seguito dell'iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine dell' identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip. La polizia locale ha in dotazione almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile per l'effettuazione dei controlli per la prevenzione di fenomeni di randagismo e svolge e coordina le attività di vigilanza ed identificazione sul territorio. E' detentore chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane devono segnalare all'Unità Operativa Veterinaria di competenza per territorio:
  - a. La cessione a qualsiasi titolo dell'animale entro giorni 30;
  - b. Il cambio della propria residenza entro giorni 30;
  - c. La morte dell'animale, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario entro giorni 10;
  - d. La scomparsa dell'animale entro giorni 10.

### **ART. 4 LOTTA AL RANDAGISMO E SEGNALAZIONE DI RITROVAMENTO**

1. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Municipale, per iscritto, precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità di ritrovamento nonché le caratteristiche degli animali
2. In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione gli stessi si devono ritenere come ricadenti nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere. La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita relazione all'Ufficio di competenza, che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.
3. I cuccioli di cane abbandonati e segnalati secondo le procedure previste dal presente regolamento possono:
  - ❖ Essere collocati temporaneamente presso la stessa persona o associazione che abbia fatto la segnalazione;
  - ❖ Essere collocati temporaneamente presso cittadini, associazioni o enti che ne abbiano fatto richiesta;
4. La cattura dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dal Comune, con reperibilità costante;

5. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del DPR 8 Febbraio 1954 n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La Soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanastico e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
6. L'ASP-PA si fa carico delle spese di sterilizzazione e del microprocessore sottocutaneo per quei cani detenuti nel canile convenzionato, che vengono adottati da privati cittadini o da enti o da associazioni. La sterilizzazione sarà eseguita entro un anno dall'adozione se richiesta dall'adottante
7. La custodia dei cani catturati in canile Comunale o convenzionato avviene con le modalità previste agli artt. 2 e 3 del regolamento esecutivo dell'art. 4 della L.R. n. 15/2000 approvato con D.P. 12/01/2007 n.7.

#### **ART. 5 RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotti dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti e da essi accompagnati, devono :
  - a. rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
  - b. portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

#### **ART. 6 MUSERUOLA E GUINZAGLIO**

1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico. Su tali aree gli accompagnatori dei cani sono sempre obbligati ad applicare agli stessi il guinzaglio ad una misura non superiore a mt, 1.50 soprattutto se di grossa taglia.
2. I proprietari di cani devono avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo.
3. I proprietari di cani a rischio di aggressività o morsicatori, devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. Sono esentati da tali obblighi i cani che accompagnano i soggetti non vedenti i cani appartenenti alle forze dell'ordine ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

#### **ART. 7 DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI**

1. Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:
  - a. La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, da freddo o dal sole diretto.
  - b. Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
  - c. Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
    - collare non tipo scorsoio;
    - assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione;
    - lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante;

- maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti;
  - è precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio;
  - la catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale;
- d. Il cane non dovrà comunque essere tenuto legato in maniera permanente.
2. In ogni caso i cani alla catena, non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
  3. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualsiasi momento, controllare i movimenti.
  4. E' fatto obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e ringhiare possano disturbare in modo insistente, continuo e inequivocabile il vicinato.
  5. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 659 del codice penale. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 8 del presente articolo il responsabile del Comando di Polizia Municipale può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale, con trasferimento coattivo presso il canile autorizzato imputando le spese di trasferimento in capo al proprietario o detentore del cane .
  6. Le spese di cattura, custodia, ed eventuali cure di cani che hanno proprietaria sono in ogni caso, a carico del proprietario o detentore e sono stabilite dalla L.R. 15/2000 c successive.

## **ART. 8 DIVIETI**

1. È fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia, o quant'altro, deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
3. La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
4. È vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
5. È vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.
6. È vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
7. È vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
8. È vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente Regolamento.
9. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
10. È vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
11. È fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
12. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
13. Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto

- generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
14. Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per interventi straordinari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogni qual volta richiesto dalle autorità competenti.
  15. È vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi nei quali possono accedere animali.
  16. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'ufficio competente, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
  17. È vietato vendere o affidare gli animali a persone che non abbiano compiuto il 18° anno di età.
  18. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei lunapark, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
  19. È altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
  20. La norma di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente.
  21. È vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
  22. È vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodo di tempo e spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in 15 cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
  23. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
  24. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
  25. È vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni o con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
  26. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
  27. È vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
  28. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
  29. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
  30. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

31. I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo e all'art.17 saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla legge 189/2004.

#### **ART. 9 CENSIMENTO E DEFINIZIONE DEI CANI PERICOLOSI**

1. Si definisce cane pericoloso o con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale.
2. I Servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani detti morsicatori e delle razze o incroci con razze dichiarate a rischio elevato di aggressività, indicati sull'Ordinanza del Ministero della Salute 12/02/2006 e pubblicata sulla G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, mentre si definiscono impegnativi i cani con problemi di comportamento a giudizio del Servizio Veterinario locale, in quanto nel caso in cui lo stesso servizio rilevi un rischio, stabilisce le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani.

#### **ART. 10 PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DI CANI**

Per favorire la formazione e l'acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, il Comuni congiuntamente con l'Unità Operativa Veterinaria, avvalendosi anche degli ordini professionali dei medici veterinari, delle associazioni di medici veterinari, delle facoltà di medicina veterinaria e delle associazioni di protezione degli animali, mette a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata Patentino divengono obbligatori per i proprietari di "cani impegnativi" identificati dal Servizio Veterinario Pubblico su apposito registro a livello territoriale.

#### **ART. 11 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI RESPONSABILITA` PER I CANI ISCRITTI NEL REGISTRO**

I proprietari dei cani iscritti nel registro di cui all'art. 8 devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

#### **ART. 12 VIGILANZA**

1. Il controllo del rispetto del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge

#### **ART. 13 SANZIONI**

1. Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste nelle leggi Statali e Regionali.

#### **ART. 14 RIMANDO AD ALTRE NORME.**

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché quelle del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dal DPR 320/54 e dalla L. 3 luglio 2000 n. 15, con relativi allegati e regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. 15/2000, dal codice civile e dal codice penale.

#### **ART. 15 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla legge .